



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 523 DEL 30/07/2020

PRESA D'ATTO SCHEMA DI RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AI SERVIZI DEFINITIVAMENTE ACCREDITATI "CASA RESIDENZA PER ANZIANI, CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI, CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI, ASSISTENZA DOMICILIARE" – DISTRETTO DI RICCIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
De Iulius Pier Giorgio

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l'art. n. 192 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Capo IV “*Attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali e area delle posizioni organizzative*”, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cattolica;

VISTI:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1378 “Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari” come successivamente integrata e modificata;
 - la Direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del 7 marzo 2000 e s.m.i. avente ad oggetto: “Direttiva Regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di Aids”;
 - l'articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” così come modificato dall'art. 39 della L.R. 22 dicembre 2005 n. 20;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2068 del 18 ottobre 2004 “Il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta. Prime indicazioni” (con la quale sono stati previsti interventi di carattere residenziale a favore di persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta, dopo la conclusione del percorso ospedaliero);
 - L'art. 51 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 509 del 16 aprile 2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Programma per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e succ.mod.”;
 - la Circolare Regionale n. 7 del 25 giugno 2007 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successiva nota prot. n. PG/2010/128866 del 12/05/2010 del Servizio Governo dell'Integrazione Socio Sanitaria e delle Politiche per la Non Autosufficienza della Regione Emilia-Romagna che aggiorna il costo orario per il personale infermieristico e riabilitativo;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 30 luglio 2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della DGR 509/2007”;
- l'articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, “Disciplina degli accertamenti

della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” e s.m.i.;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 840 del 11 giugno 2008 “Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali e l’assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità nell’ambito del FRNA e della DGR 2068/2004”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1230 del 28 luglio 2008 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza- programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari” e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell’organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;

- la nota regionale 22.10.2012 prot. n. 246941 a firma congiunta del “Servizio Relazioni con gli enti del SSR, sistemi organizzativi e risorse umane in ambito Sanitario e Sociale – Supporto Giuridico” e del “Servizio integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza” ad oggetto “Requisito della copertura assicurativa per servizi sociosanitari accreditati”;

- la deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 292 recante “Adeguamento remunerazione servizi sociosanitari accreditati”;

la deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2015, n. 250 recante “Determinazioni in merito al completamento del percorso di accreditamento definitivo di alcuni servizi sociosanitari”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2015, n. 715 “Accreditamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 273 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”, come modificata con DGR n. 1516/2018 e DGR n. 1429/2019;

RICHIAMATA la convezione per la gestione associata dell’integrazione sociosanitaria nel distretto Riccione triennio 2020-2022, approvata dal Comitato di distretto nella seduta del 22 novembre 2019 ed adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n°76 del 20/12/2019 che individua agli artt. 2 e 3 il Comune di Riccione quale soggetto istituzionalmente competente per le attività connesse al rilascio ed alla revoca dell’accreditamento dei servizi sociosanitari ed alla stipula dei relativi contratti di servizio;

DATO ATTO che il Comitato di Distretto nella seduta del 22/11/2019 ha confermato per il quinquennio 2020-2024 la programmazione valevole per l’ambito distrettuale relativamente al fabbisogno di servizi per i quali procedere al rinnovo dell’accreditamento;

DATO ATTO conseguentemente che il Comune di Riccione, in qualità di ente capo-fila per il distretto, ha proceduto al rinnovo dell’accreditamento per i seguenti servizi con atti:

DENOMINAZIONE SERVIZIO	SOGETTO GESTORE	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (estremi)	DURATA RINNOVO
CRA FANTINI	AUSL della Romagna	1884/2019	01/01/2020-31/12/2024
CRA NUOVA PRIMAVERA	RTI Coop. Soc. L'Aquilone S.C.S.R.L. Onlus e Nemesis Coop. Soc	1886/2019	01/01/2020-31/12/2024
CRA F. PULLE'	Formula Servizi Alle Persone	1885/2019	01/01/2020-

	Coop Sociale Onlus		31/12/2024
CRA SAN GIOVANNI	Cad Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	1891/2019	01/01/2020-31/12/2024
CRA SOLE	Residenza Sanitaria Sole Srl	1889/2019	01/01/2020-31/12/2024
CSRR CA' SANTINO	Cooperativa Sociale Ca' Santino ARL O.N.L.U.S.	1887/2019	01/01/2020-31/12/2024
CSRR FONDAZIONE DEL BIANCO	Formula Servizi Alle Persone Coop Sociale Onlus	1893/2019	01/01/2020-31/12/2024
CSRR C.R.M. MONTETAURO	Cooperativa Sociale Montetauro A.R.L.	1895/2019	01/01/2020-31/12/2024
CSRD C.S.E.M. MONTETAURO	Cooperativa Sociale Montetauro A.R.L.,	1888/2019	01/01/2020-31/12/2024
CSRD FONDAZIONE DEL BIANCO	Cad Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S	1890/2019	01/01/2020-31/12/2024
ASSISTENZA DOMICILIARE	RTI Formula Servizi Alle Persone Coop. Soc. Onlus e Cad Soc. Coop. Soc. Onlus	1892/2019	01/01/2020-31/12/2024

DATO ATTO altresì che il Comune di Riccione ha provveduto, con successivi atti, alla proroga tecnica dei contratti di servizio scadenti il 31/12/2019 al 30/9/2020 (Determinazioni dirigenziali nn.1976/2019 e 411/2020) anche a seguito dell'emergenza COVID-19;

DATO ATTO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 ss.mm.ii. al paragrafo 8 prevede che il contratto di servizio è sottoscritto con il soggetto gestore del servizio accreditato da:

- il Soggetto istituzionalmente competente;
- il Comune ove a sede il servizio e/o a struttura;
- l'Azienda USL per la parte relativa alle prestazioni di ambito sanitario;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio comunale in quanto ai sensi della normativa regionale vigente e della convenzione di Gestione Associata dell'integrazione sociosanitaria nel distretto Riccione triennio 2020-2022, la gestione amministrativo contabile dei fondi (FRNA e quota sociale) è in capo all'Azienda USL della Romagna;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

VERIFICATE ai fini dell'espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;

VISTO il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di prendere atto degli schemi di rinnovo di contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi ai servizi accreditati Casa Residenza per Anziani, Centro Socio Riabilitativo Residenziale per Disabili, Centro Socio Riabilitativo Diurno per Disabili,

Assistenza Domiciliare, **allegati 1,2,3,4 parti integranti e sostanziali del presente atto;**

2) di dare atto che il Soggetto Istituzionalmente Competente (SIC) alla stipula dei contratti in oggetto, così come individuato nella “Convenzione per la gestione associata dell’integrazione sociosanitaria nel distretto Riccione - triennio 2020-2022”, è il Direttore dell’Ufficio di Piano - Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione Dott.ssa Stefania Pierigè;

3) di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento sono programmate nell’ambito della pianificazione del Fondo per la non autosufficienza e delle quote sociali per le funzioni in Gestione Associata Anziani e Disabili di cui alla “*Convenzione per la gestione associata dell’integrazione sociosanitaria nel distretto Riccione. Triennio 2020-2022*”;

4) di dare atto che in fase di sottoscrizione potranno essere apportate modifiche non sostanziali agli schemi di rinnovo di contratto approvato con il presente atto;

5) di dare atto che il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione è il Dirigente del settore 3 dott. Pier Giorgio De Iulius, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

6) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Piano del Distretto di Riccione per quanto di competenza.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 30/07/2020

Firmato
De Iulius Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Allegato 1

**RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI
RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO CASA RESIDENZA PER ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI DENOMINATO CRA__GESTITO DA_____**

In Riccione con la presente scrittura privata da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di legge, tra :

Il **Comune di Riccione**, Codice fiscale e Partita IVA 00324360403, con sede legale a Riccione, Viale Vittorio Emanuele II n. 2, che ai sensi della DGR 514/09 agisce nel presente contratto quale Soggetto committente e quale Soggetto istituzionale competente per l'ambito distrettuale al rilascio dell'accREDITamento definitivo, rappresentato dalla Dott.ssa Stefania Pierigè, domiciliata per la carica in Riccione presso la Residenza Municipale, nella sua veste e qualifica di Dirigente Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di quartiere , ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che sottoscrive il presente contratto in base al Provvedimento Sindacale n. 92 del 26/9/2017;

il **Comune di** _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, con sede legale a _____, che ai sensi della DGR 514/09 agisce nel presente contratto quale Comune ove ha sede il servizio e/o la struttura, rappresentato da _____ e domiciliato per la carica in _____ presso _____, Viale _____, nella sua veste e qualifica di _____, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 e sottoscrive il presente contratto in base al Provvedimento Sindacale n. ____ del _____;

e

l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Distretto di Riccione, Codice fiscale 02483810392 e Partita IVA 02483810392, con sede legale in Via De Gasperi, 8 - Ravenna, d'ora in poi denominata, per brevità, anche Azienda USL – quale Soggetto committente per la parte relativa alle prestazioni di ambito sanitario e quale Soggetto individuato in ambito distrettuale per l'attività amministrativa tecnico-contabile e gestionale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), per i servizi finanziati dal fondo medesimo - rappresentato dal Direttore del Distretto di Riccione _____, il quale agisce munito dei necessari poteri per dare esecuzione alla Deliberazione n. _____;

d'ora in poi denominati congiuntamente "soggetti committenti"

dall'altra

_____ - Codice fiscale e Partita IVA _____, con

sede legale _____, di seguito per brevità denominato anche
soggetto gestore, rappresentato da _____, in qualità di Legale rappresentante
del soggetto gestore;
(d'ora in poi denominato soggetto gestore)

Visti i seguenti atti:

- D.G.R. n. 1378/1999 “Direttiva per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari” come successivamente integrata e modificata;
- D.G.R. n. 564/2000 e s.m.i. “Direttiva Regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di Aids”;
- art. 38 L.R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” così come modificato dall’art. 39 L.R. n. 20/2005;
- art. 51 L.R. n. 27/2004, istitutivo del Fondo regionale per la non autosufficienza;
- D.G.R. n. 509/2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”;
- D.G.R. N. 772/2007 "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e succ.mod.”;
- Circolare Regionale n. 7 del 25 giugno 2007 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successiva nota prot. n. PG/2010/128866 del 12/05/2010 del Servizio Governo dell’Integrazione Socio Sanitaria e delle Politiche per la Non Autosufficienza della Regione Emilia-Romagna che aggiorna il costo orario per il personale infermieristico e riabilitativo;
- D.G.R. n. 1206/2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della DGR 509/2007”;
- D.G.R. n. 1230/2008 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza- programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità;”
- art. 23 L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari;
- D.G.R. n. 514/2009, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari” e successive modifiche e integrazioni;

- D.G.R. n. 2109/2009 e s.m.i., relativa alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP) per la verifica dei requisiti per l'accreditamento;
- D.G.R. n. 273/2016 "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente", come modificata con D.G.R. n. 1516/2018 e D.G.R. n. 1429/2019, fatte salve ulteriori modifiche e integrazioni;
- la convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U. D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni del Distretto di Riccione e l'Azienda USL della Romagna, avente ad oggetto "La gestione associata dell'integrazione sociosanitaria nel distretto di Riccione: triennio 2020-2022", che all'art. 3 comma 2 lett A) "Ufficio di Piano" e all'art 6 "Committenza pubblica dei servizi sociosanitari integrati", ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 (punto 3 dell'allegato 1), individua il Comune di Riccione quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento e attribuisce al Direttore dell'Ufficio di Piano la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia sociale e socio-sanitaria;

Premesso che

con determinazione n° _____ del _____/2014 del Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione è stato concesso a favore di _____, con sede in _____, Via _____ n.____, C.F./P.IVA _____ l'accreditamento definitivo per il Servizio _____, confermato con DD n. _____/2015;

Dato atto del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di Riccione, l'Azienda UsI della Romagna ed il soggetto gestore _____ per il Servizio _____ depositato agli atti del Comune di Riccione e trasmesso al gestore con nota prot. n. del _____;

Richiamata la determinazione dirigenziale n° ____ del _____/2019 del Comune di Riccione con la quale è stato rinnovato l'accreditamento definitivo ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 514/2009 s.m.i., a favore di _____ per il Servizio _____";

Atteso che nelle more del completamento dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., non risultano in capo al soggetto gestore del servizio cause idonee ad escludere la capacità di contrarre con la Pubblica

Amministrazione;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI RINNOVO

1. I soggetti committenti, come sopra rappresentati, concedono al soggetto gestore, che come sopra rappresentato accetta, il rinnovo con modifiche del contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio definitivamente accreditato ai sensi della D.G.R. n. 514/2009 e s.m.i. del Servizio denominato _____ con sede in _____ via _____, per il numero di posti indicato nell'allegato 1 al presente contratto.
2. Il rinnovo viene disposto agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatte salve le modifiche indicate nei successivi articoli del presente contratto di rinnovo e gli allegati tecnici allegati al presente contratto.
3. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto hanno ad ogni effetto valore di patto.
4. La mancata sottoscrizione degli allegati tecnici, in quanto parti integranti e sostanziali del contratto, determina l'invalidità del contratto nel suo complesso.
5. Non sono ammesse condizioni sospensive all'efficacia del contratto e/o dei suoi allegati.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO DI RINNOVO

1. Il presente rinnovo è stabilito dal _____ e fino al 31/12/2024.
2. Alla scadenza non è previsto ulteriore rinnovo, fatti salvi specifici provvedimenti in merito assunti dalla Regione Emilia Romagna.

ART. 3 – FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

L'art. 7 commi 19-20-21-22-23 del contratto originario vengono sostituiti come segue

A5. AUSILI PROTESICI DI CUI AL DPCM 12/01/2017 e s.m.i.

- 19 L'Azienda USL della Romagna garantisce la fornitura degli ausili protesici di cui al DPCM 12/01/2017, esclusi gli elementi che non richiedono interventi di personalizzazione (es. materassi e cuscini antidecubito generici, tavolini per seggette, etc.)
- 20 Il soggetto gestore deve avere in dotazione:
 - o letti articolati + aggiuntivi
 - o materassi antidecubito

- cuscini antidecubito
 - carrozzine rigide e pieghevoli standard fino a 50 cm di seduta non personalizzate
 - sedie doccia/wc
 - deambulatori da interno
 - sollevatori mobili elettrici ad imbracatura.
- 21 Possono comunque essere prescritti ausili personalizzati sulla base della valutazione del medico fisiatra di struttura pubblica che di norma si avvale delle competenze del fisioterapista dipendente dell'Azienda USL committente.
- 22 Tali ausili seguono l'assistito in caso di trasferimento ad altra struttura o di ritorno al domicilio e rimangono di proprietà dell'Azienda USL forniti nominalmente all'assistito in comodato d'uso.
- 23 In caso di decesso o trasferimento di un ospite a cui è assegnato un ausilio personalizzato, il soggetto gestore deve informare direttamente l'Azienda USL - U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari - Ufficio Territoriale di riferimento, affinché sia possibile o effettuare il ritiro del presidio o tenere monitorato il luogo in cui l'ausilio è dislocato. E' fatto divieto al soggetto gestore di trattenere tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti. Se nel corso della vigenza del presente contratto entreranno in vigore modifiche normative, nazionali o regionali, o se l'Azienda USL dovesse definire percorsi di erogazione degli ausili riguardanti i servizi socio sanitari le parti si riservano di incontrarsi per definire le modalità ed i tempi di applicazione della normativa o dei percorsi AUSL.

ART. 4 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. L'Art. 18 del contratto originario viene così interamente sostituito:

I pagamenti dei corrispettivi dovuti dal Committente AUSL al soggetto gestore saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture mensili o equipollente documento fiscale (distinte per tipologia di servizio e prestazione resa) e debitamente documentate, anche mediante autocertificazioni.

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale (dal 01/01/2021) come rilevabile dall'ID PEPPOL);

- dettaglio fornitura/servizio prestato;
- codice CIG (quando applicabile);
- codice CUP (quando applicabile).

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il soggetto gestore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare:

Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547-352250).

In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line).
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, così come modificato dal Decreto MEF del 27 dicembre 2019, il quale prevede che per I servizi, a partire dall'1/01/2021, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai gestori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione a decorrere dal 1/01/2022 per I servizi, delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini /documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali **e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L.** prima del 01/01/2021

Si precisa che, qualora gli Operatori Economici non fossero in grado di aderire a breve a

un Provider di servizi per la comunicazione diretta nella modalità PEPPOL, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) – è disponibile un'apposita funzionalità per ottenere un "identificativo PEPPOL". Tale identificativo consentirà, nell'immediato, di ricevere ordini in modalità elettronica dalle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.

Le modalità operative per ottenere l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale "Guida per la registrazione PEPPOL", disponibile al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide_operatori_economici.

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-generalis>. Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a: Support.Notier@Regione.Emilia-Romagna.it.

Si precisa, altresì, come previsto dal Decreto del MEF del 7 dicembre 2018 così come modificato dal Decreto MEF del 27 dicembre 2019, che dal 01/01/2021 le Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini prevedono che l'ordine ricevuto dopo tale data vada citato in fattura con apposite modalità e anche che da quella data, se la fattura viene emessa per uno dei casi che, in eccezione, non prevede l'invio preliminare al fornitore di un Ordine, vada indicato nell'apposito campo il valore #NO#.

(si veda http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONI/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/).

Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

2. Pagamenti

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Se la fattura è carente della documentazione di rendicontazione prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali, verrà respinta o ne verrà bloccato in tutto o in parte il pagamento.

Tali documenti sono rappresentati, per i servizi, dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utili a dimostrare l'effettuazione del servizio svolto.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72 introdotto dall'art.1, comma 629 lett.b) della Legge 190/2014 (split payment) e modificato dal D.L.50/2017. Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il soggetto gestore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

I committenti procederanno al pagamento solo dopo aver verificato la regolarità contributiva ed assicurativa da parte del soggetto gestore, accertata tramite l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che attesta l'assolvimento da parte del medesimo degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Art. 28 del contratto originario viene così sostituito:

1. Il soggetto gestore si impegna a consentire il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del Dlgs. 30 giugno 2003 n.196, modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018 n.101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo e nell'ipotesi di proroga, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.

3. I committenti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, nel rispetto delle condizioni di liceità di cui agli artt. 6 e 9 del GDPR, delle disposizioni del D.Lgs. 101/2018 e di ogni altra disposizione prevista dalla normativa comunitaria, dalla legge e/o di regolamento.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla normativa sopra citata.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679.

6. In relazione all'esecuzione del presente contratto i soggetti committenti e il soggetto gestore sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, par. 1, n. 7 e dell'art.24 del GDPR.

7. Le nomine a responsabile esterno del trattamento dei dati ex art 28 del GDPR si intendono revocate ad ogni conseguente effetto all'atto della sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale.

ART. 6 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto di rinnovo, si rinvia alle disposizioni contenute nel contratto originario.

Allegato 2

**RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI
RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO
RESIDENZIALE/CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO DENOMINATO
CSRR/CSRD _____ GESTITO DA _____**

In Riccione con la presente scrittura privata da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di legge, tra :

Il **Comune di Riccione**, Codice fiscale e Partita IVA 00324360403, con sede legale a Riccione, Viale Vittorio Emanuele II n. 2, che ai sensi della DGR 514/09 agisce nel presente contratto quale Soggetto committente e quale Soggetto istituzionale competente per l'ambito distrettuale al rilascio dell'accreditamento definitivo, rappresentato dalla Dott.ssa Stefania Pierigè, domiciliata per la carica in Riccione presso la Residenza Municipale, nella sua veste e qualifica di Dirigente Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di quartiere , ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che sottoscrive il presente contratto in base al Provvedimento Sindacale n. 92 del 26/9/2017;

il **Comune di** _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, con sede legale a _____, che ai sensi della DGR 514/09 agisce nel presente contratto quale Comune ove ha sede il servizio e/o la struttura, rappresentato da _____ e domiciliato per la carica in _____ presso _____, Viale _____, nella sua veste e qualifica di _____, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 e sottoscrive il presente contratto in base al Provvedimento Sindacale n. ____ del _____;

e

l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Distretto di Riccione, Codice fiscale 02483810392 e Partita IVA 02483810392, con sede legale in Via De Gasperi, 8 - Ravenna, d'ora in poi denominata, per brevità, anche Azienda USL – quale Soggetto committente per la parte relativa alle prestazioni di ambito sanitario e quale Soggetto individuato in ambito distrettuale per l'attività amministrativa tecnico-contabile e gestionale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), per i servizi finanziati dal fondo medesimo - rappresentato dal Direttore del Distretto di Riccione _____, il quale agisce munito dei necessari poteri per dare esecuzione alla Deliberazione n. _____;

d'ora in poi denominati congiuntamente "soggetti committenti"

dall'altra

_____ - Codice fiscale e Partita IVA _____, con

sede legale _____, di seguito per brevità denominato anche soggetto gestore, rappresentato da _____, in qualità di Legale rappresentante del soggetto gestore;
(d'ora in poi denominato soggetto gestore)

Visti i seguenti atti:

- D.G.R. n. 1378/1999 “Direttiva per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari” come successivamente integrata e modificata;
- D.G.R. n. 564/2000 e s.m.i. “Direttiva Regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di Aids”;
- art. 38 L.R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” così come modificato dall’art. 39 L.R. n. 20/2005;
- art. 51 L.R. n. 27/2004, istitutivo del Fondo regionale per la non autosufficienza;
- D.G.R. n. 509/2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”;
- D.G.R. N. 772/2007 "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e succ.mod.”;
- Circolare Regionale n. 7 del 25 giugno 2007 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successiva nota prot. n. PG/2010/128866 del 12/05/2010 del Servizio Governo dell’Integrazione Socio Sanitaria e delle Politiche per la Non Autosufficienza della Regione Emilia-Romagna che aggiorna il costo orario per il personale infermieristico e riabilitativo;
- D.G.R. n. 1206/2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della DGR 509/2007”;
- D.G.R. n. 1230/2008 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza- programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità;”
- art. 23 L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari;
- D.G.R. n. 514/2009, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari” e successive modifiche e integrazioni;

- D.G.R. n. 2109/2009 e s.m.i., relativa alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP) per la verifica dei requisiti per l'accreditamento;
- D.G.R. n. 273/2016 "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente", come modificata con D.G.R. n. 1516/2018 e D.G.R. n. 1429/2019, fatte salve ulteriori modifiche e integrazioni;
- la convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U. D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni del Distretto di Riccione e l'Azienda USL della Romagna, avente ad oggetto "La gestione associata dell'integrazione sociosanitaria nel distretto di Riccione: triennio 2020-2022", che all'art. 3 comma 2 lett A) "Ufficio di Piano" e all'art 6 "Committenza pubblica dei servizi sociosanitari integrati", ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 (punto 3 dell'allegato 1), individua il Comune di Riccione quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento e attribuisce al Direttore dell'Ufficio di Piano la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia sociale e socio-sanitaria;

Premesso che

con determinazione n° _____ del _____/2014 del Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione è stato concesso a favore di _____, con sede in _____, Via _____ n.____, C.F./P.IVA _____ l'accreditamento definitivo per il Servizio _____, confermato con DD n. _____/2015;

Dato atto del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di Riccione, l'Azienda UsI della Romagna ed il soggetto gestore _____ per il Servizio _____ depositato agli atti del Comune di Riccione e trasmesso al gestore con nota prot. n. del _____;

Richiamata la determinazione dirigenziale n° ____ del _____/2019 del Comune di Riccione con la quale è stato rinnovato l'accreditamento definitivo ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 514/2009 s.m.i., a favore di _____ per il Servizio _____";

Atteso che nelle more del completamento dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., non risultano in capo al soggetto gestore del servizio cause idonee ad escludere la capacità di contrarre con la Pubblica

Amministrazione;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI RINNOVO

1. I soggetti committenti, come sopra rappresentati, concedono al soggetto gestore, che come sopra rappresentato accetta, il rinnovo con modifiche del contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio definitivamente accreditato ai sensi della D.G.R. n. 514/2009 e s.m.i. del Servizio denominato _____ con sede in _____ via _____, per il numero di posti indicato nell'allegato 1 al presente contratto.
2. Il rinnovo viene disposto agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatte salve le modifiche indicate nei successivi articoli del presente contratto di rinnovo e gli allegati tecnici allegati al presente contratto.
3. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto hanno ad ogni effetto valore di patto.
4. La mancata sottoscrizione degli allegati tecnici, in quanto parti integranti e sostanziali del contratto, determina l'invalidità del contratto nel suo complesso.
5. Non sono ammesse condizioni sospensive all'efficacia del contratto e/o dei suoi allegati.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO DI RINNOVO

1. Il presente rinnovo è stabilito dal _____ e fino al 31/12/2024.
2. Alla scadenza non è previsto ulteriore rinnovo, fatti salvi specifici provvedimenti in merito assunti dalla Regione Emilia Romagna.

ART. 3 – FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

L'art. 7 commi 1-2-3-4-5 del contratto originario vengono sostituiti come segue

A.3. AUSILI PROTESICI DI CUI AL DPCM 12/01/2017 e s.m.i.

- 1 L'Azienda USL della Romagna garantisce la fornitura degli ausili protesici di cui al DPCM 12/01/2017, esclusi gli elementi che non richiedono interventi di personalizzazione (es. materassi e cuscini antidecubito generici, tavolini per seggette, etc.)
- 2 Il soggetto gestore deve avere in dotazione:
 - o letti articolati + aggiuntivi
 - o materassi antidecubito

- cuscini antidecubito
 - carrozzine rigide e pieghevoli standard fino a 50 cm di seduta non personalizzate
 - sedie doccia/wc
 - deambulatori da interno
 - sollevatori mobili elettrici ad imbracatura.
- 3 Possono comunque essere prescritti ausili personalizzati sulla base della valutazione del medico fisiatra di struttura pubblica che di norma si avvale delle competenze del fisioterapista dipendente dell'Azienda USL committente.
- 4 Tali ausili seguono l'assistito in caso di trasferimento ad altra struttura o di ritorno al domicilio e rimangono di proprietà dell'Azienda USL forniti nominalmente all'assistito in comodato d'uso.
- 5 In caso di decesso o trasferimento di un ospite a cui è assegnato un ausilio personalizzato, il soggetto gestore deve informare direttamente l'Azienda USL - U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari - Ufficio Territoriale di riferimento, affinché sia possibile o effettuare il ritiro del presidio o tenere monitorato il luogo in cui l'ausilio è dislocato. E' fatto divieto al soggetto gestore di trattenere tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti. Se nel corso della vigenza del presente contratto entreranno in vigore modifiche normative, nazionali o regionali, o se l'Azienda USL dovesse definire percorsi di erogazione degli ausili riguardanti i servizi socio sanitari le parti si riservano di incontrarsi per definire le modalità ed i tempi di applicazione della normativa o dei percorsi AUSL.

ART. 4 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. L'Art. 18 del contratto originario viene così interamente sostituito:

I pagamenti dei corrispettivi dovuti dal Committente AUSL al soggetto gestore saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture mensili o equipollente documento fiscale (distinte per tipologia di servizio e prestazione resa) e debitamente documentate, anche mediante autocertificazioni.

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale (dal 01/01/2021) come rilevabile dall'ID PEPPOL);

- dettaglio fornitura/servizio prestato;
- codice CIG (quando applicabile);
- codice CUP (quando applicabile).

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il soggetto gestore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare:

Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547-352250).

In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line).
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, così come modificato dal Decreto MEF del 27 dicembre 2019, il quale prevede che per I servizi, a partire dall'1/01/2021, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai gestori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione a decorrere dal 1/01/2022 per I servizi, delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini /documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali **e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L.** prima del 01/01/2021

Si precisa che, qualora gli Operatori Economici non fossero in grado di aderire a breve a

un Provider di servizi per la comunicazione diretta nella modalità PEPPOL, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) – è disponibile un'apposita funzionalità per ottenere un "identificativo PEPPOL". Tale identificativo consentirà, nell'immediato, di ricevere ordini in modalità elettronica dalle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.

Le modalità operative per ottenere l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale "Guida per la registrazione PEPPOL", disponibile al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide_operatori_economici.

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-generalis>. Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a: Support.Notier@Regione.Emilia-Romagna.it.

Si precisa, altresì, come previsto dal Decreto del MEF del 7 dicembre 2018 così come modificato dal Decreto MEF del 27 dicembre 2019, che dal 01/01/2021 le Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini prevedono che l'ordine ricevuto dopo tale data vada citato in fattura con apposite modalità e anche che da quella data, se la fattura viene emessa per uno dei casi che, in eccezione, non prevede l'invio preliminare al fornitore di un Ordine, vada indicato nell'apposito campo il valore #NO#.

(si veda http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONI/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/).

Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

2. Pagamenti

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Se la fattura è carente della documentazione di rendicontazione prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali, verrà respinta o ne verrà bloccato in tutto o in parte il pagamento.

Tali documenti sono rappresentati, per i servizi, dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utili a dimostrare l'effettuazione del servizio svolto.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72 introdotto dall'art.1, comma 629 lett.b) della Legge 190/2014 (split payment) e modificato dal D.L.50/2017. Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il soggetto gestore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

I committenti procederanno al pagamento solo dopo aver verificato la regolarità contributiva ed assicurativa da parte del soggetto gestore, accertata tramite l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che attesta l'assolvimento da parte del medesimo degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Art. 28 del contratto originario viene così sostituito:

1. Il soggetto gestore si impegna a consentire il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del Dlgs. 30 giugno 2003 n.196, modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018 n.101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo e nell'ipotesi di proroga, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.

3. I committenti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, nel rispetto delle condizioni di liceità di cui agli artt. 6 e 9 del GDPR, delle disposizioni del D.Lgs. 101/2018 e di ogni altra disposizione prevista dalla normativa comunitaria, dalla legge e/o di regolamento.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla normativa sopra citata.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679.

6. In relazione all'esecuzione del presente contratto i soggetti committenti e il soggetto gestore sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, par. 1, n. 7 e dell'art.24 del GDPR.

7. Le nomine a responsabile esterno del trattamento dei dati ex art 28 del GDPR si intendono revocate ad ogni conseguente effetto all'atto della sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale.

ART. 6 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto di rinnovo, si rinvia alle disposizioni contenute nel contratto originario.

Allegato 3

**RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI
RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO
DENOMINATO “CSRD FONDAZIONE G. DEL BIANCO” GESTITO DA CAD SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.**

In Riccione con la presente scrittura privata da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di legge, tra :

Il **Comune di Riccione**, Codice fiscale e Partita IVA 00324360403, con sede legale a Riccione, Viale Vittorio Emanuele II n. 2, che ai sensi della DGR 514/09 agisce nel presente contratto quale Soggetto committente e quale Soggetto istituzionale competente per l'ambito distrettuale al rilascio dell'accreditamento definitivo, rappresentato dalla Dott.ssa Stefania Pierigè, domiciliata per la carica in Riccione presso la Residenza Municipale, nella sua veste e qualifica di Dirigente Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di quartiere , ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che sottoscrive il presente contratto in base al Provvedimento Sindacale n. 92 del 26/9/2017;

il **Comune di** _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, con sede legale a _____, che ai sensi della DGR 514/09 agisce nel presente contratto quale Comune ove ha sede il servizio e/o la struttura, rappresentato da _____ e domiciliato per la carica in _____ presso _____, Viale _____, nella sua veste e qualifica di _____, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 e sottoscrive il presente contratto in base al Provvedimento Sindacale n. ____ del _____;

e

l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Distretto di Riccione, Codice fiscale 02483810392 e Partita IVA 02483810392, con sede legale in Via De Gasperi, 8 - Ravenna, d'ora in poi denominata, per brevità, anche Azienda USL – quale Soggetto committente per la parte relativa alle prestazioni di ambito sanitario e quale Soggetto individuato in ambito distrettuale per l'attività amministrativa tecnico-contabile e gestionale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), per i servizi finanziati dal fondo medesimo - rappresentato dal Direttore del Distretto di Riccione _____, il quale agisce munito dei necessari poteri per dare esecuzione alla Deliberazione n. _____;

d'ora in poi denominati congiuntamente "soggetti committenti"

dall'altra

_____ - Codice fiscale e Partita IVA _____, con

sede legale _____, di seguito per brevità denominato anche
soggetto gestore, rappresentato da _____, in qualità di Legale rappresentante
del soggetto gestore;
(d'ora in poi denominato soggetto gestore)

Visti i seguenti atti:

- D.G.R. n. 1378/1999 “Direttiva per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari” come successivamente integrata e modificata;
- D.G.R. n. 564/2000 e s.m.i. “Direttiva Regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di Aids”;
- art. 38 L.R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” così come modificato dall’art. 39 L.R. n. 20/2005;
- art. 51 L.R. n. 27/2004, istitutivo del Fondo regionale per la non autosufficienza;
- D.G.R. n. 509/2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”;
- D.G.R. N. 772/2007 "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e succ.mod.”;
- Circolare Regionale n. 7 del 25 giugno 2007 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successiva nota prot. n. PG/2010/128866 del 12/05/2010 del Servizio Governo dell’Integrazione Socio Sanitaria e delle Politiche per la Non Autosufficienza della Regione Emilia-Romagna che aggiorna il costo orario per il personale infermieristico e riabilitativo;
- D.G.R. n. 1206/2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della DGR 509/2007”;
- D.G.R. n. 1230/2008 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza- programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità;”
- art. 23 L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari;
- D.G.R. n. 514/2009, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari” e successive modifiche e integrazioni;

- D.G.R. n. 2109/2009 e s.m.i., relativa alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP) per la verifica dei requisiti per l'accreditamento;
- D.G.R. n. 273/2016 "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente", come modificata con D.G.R. n. 1516/2018 e D.G.R. n. 1429/2019, fatte salve ulteriori modifiche e integrazioni;
- la convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U. D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni del Distretto di Riccione e l'Azienda USL della Romagna, avente ad oggetto "La gestione associata dell'integrazione sociosanitaria nel distretto di Riccione: triennio 2020-2022", che all'art. 3 comma 2 lett A) "Ufficio di Piano" e all'art 6 "Committenza pubblica dei servizi sociosanitari integrati", ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 (punto 3 dell'allegato 1), individua il Comune di Riccione quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento e attribuisce al Direttore dell'Ufficio di Piano la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia sociale e socio-sanitaria;

Premesso che

con determinazione n° _____ del _____/2014 del Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione è stato concesso a favore di _____, con sede in _____, Via _____ n.____, C.F./P.IVA _____ l'accreditamento definitivo per il Servizio _____, confermato con DD n. _____/2015;

Dato atto del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di Riccione, l'Azienda UsI della Romagna ed il soggetto gestore _____ per il Servizio _____ depositato agli atti del Comune di Riccione e trasmesso al gestore con nota prot. n. del _____;

Richiamata la determinazione dirigenziale n° ____ del _____/2019 del Comune di Riccione con la quale è stato rinnovato l'accreditamento definitivo ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 514/2009 s.m.i., a favore di _____ per il Servizio _____";

Atteso che nelle more del completamento dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., non risultano in capo al soggetto gestore del servizio cause idonee ad escludere la capacità di contrarre con la Pubblica

Amministrazione;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI RINNOVO

1. I soggetti committenti, come sopra rappresentati, concedono al soggetto gestore, che come sopra rappresentato accetta, il rinnovo con modifiche del contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio definitivamente accreditato ai sensi della D.G.R. n. 514/2009 e s.m.i. del Servizio denominato _____ con sede in _____ via _____, per il numero di posti indicato nell'allegato 1 al presente contratto.
2. Il rinnovo viene disposto agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatte salve le modifiche indicate nei successivi articoli del presente contratto di rinnovo e gli allegati tecnici allegati al presente contratto.
3. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto hanno ad ogni effetto valore di patto.
4. La mancata sottoscrizione degli allegati tecnici, in quanto parti integranti e sostanziali del contratto, determina l'invalidità del contratto nel suo complesso.
5. Non sono ammesse condizioni sospensive all'efficacia del contratto e/o dei suoi allegati.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO DI RINNOVO

1. Il presente rinnovo è stabilito dal _____ e fino al 31/12/2024.
2. Alla scadenza non è previsto ulteriore rinnovo, fatti salvi specifici provvedimenti in merito assunti dalla Regione Emilia Romagna.

ART. 3 – FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

L'art. 7 commi 1-2-3-4-5 del contratto originario vengono sostituiti come segue

A.2. AUSILI PROTESICI DI CUI AL DPCM 12/01/2017 e s.m.i.

- 1 L'Azienda USL della Romagna garantisce la fornitura degli ausili protesici di cui al DPCM 12/01/2017, esclusi gli elementi che non richiedono interventi di personalizzazione (es. materassi e cuscini antidecubito generici, tavolini per seggette, etc.)
- 2 Il soggetto gestore deve avere in dotazione:
 - o letti articolati + aggiuntivi
 - o materassi antidecubito

- cuscini antidecubito
 - carrozzine rigide e pieghevoli standard fino a 50 cm di seduta non personalizzate
 - sedie doccia/wc
 - deambulatori da interno
 - sollevatori mobili elettrici ad imbracatura.
- 3 Possono comunque essere prescritti ausili personalizzati sulla base della valutazione del medico fisiatra di struttura pubblica che di norma si avvale delle competenze del fisioterapista dipendente dell'Azienda USL committente.
- 4 Tali ausili seguono l'assistito in caso di trasferimento ad altra struttura o di ritorno al domicilio e rimangono di proprietà dell'Azienda USL forniti nominalmente all'assistito in comodato d'uso.
- 5 In caso di decesso o trasferimento di un ospite a cui è assegnato un ausilio personalizzato, il soggetto gestore deve informare direttamente l'Azienda USL - U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari - Ufficio Territoriale di riferimento, affinché sia possibile o effettuare il ritiro del presidio o tenere monitorato il luogo in cui l'ausilio è dislocato. E' fatto divieto al soggetto gestore di trattenere tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti. Se nel corso della vigenza del presente contratto entreranno in vigore modifiche normative, nazionali o regionali, o se l'Azienda USL dovesse definire percorsi di erogazione degli ausili riguardanti i servizi socio sanitari le parti si riservano di incontrarsi per definire le modalità ed i tempi di applicazione della normativa o dei percorsi AUSL.

ART. 4 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. L'Art. 18 del contratto originario viene così interamente sostituito:

I pagamenti dei corrispettivi dovuti dal Committente AUSL al soggetto gestore saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture mensili o equipollente documento fiscale (distinte per tipologia di servizio e prestazione resa) e debitamente documentate, anche mediante autocertificazioni.

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale (dal 01/01/2021) come rilevabile dall'ID PEPPOL);

- dettaglio fornitura/servizio prestato;
- codice CIG (quando applicabile);
- codice CUP (quando applicabile).

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il soggetto gestore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare:

Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547-352250).

In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line).
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, così come modificato dal Decreto MEF del 27 dicembre 2019, il quale prevede che per I servizi, a partire dall'1/01/2021, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai gestori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione a decorrere dal 1/01/2022 per I servizi, delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini /documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali **e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L.** prima del 01/01/2021

Si precisa che, qualora gli Operatori Economici non fossero in grado di aderire a breve a

un Provider di servizi per la comunicazione diretta nella modalità PEPPOL, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) – è disponibile un'apposita funzionalità per ottenere un "identificativo PEPPOL". Tale identificativo consentirà, nell'immediato, di ricevere ordini in modalità elettronica dalle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.

Le modalità operative per ottenere l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale "Guida per la registrazione PEPPOL", disponibile al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide_operatori_economici.

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-generalis>. Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a: Support.Notier@Regione.Emilia-Romagna.it.

Si precisa, altresì, come previsto dal Decreto del MEF del 7 dicembre 2018 così come modificato dal Decreto MEF del 27 dicembre 2019, che dal 01/01/2021 le Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini prevedono che l'ordine ricevuto dopo tale data vada citato in fattura con apposite modalità e anche che da quella data, se la fattura viene emessa per uno dei casi che, in eccezione, non prevede l'invio preliminare al fornitore di un Ordine, vada indicato nell'apposito campo il valore #NO#.

(si veda http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONI/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/).

Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

2. Pagamenti

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Se la fattura è carente della documentazione di rendicontazione prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali, verrà respinta o ne verrà bloccato in tutto o in parte il pagamento.

Tali documenti sono rappresentati, per i servizi, dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utili a dimostrare l'effettuazione del servizio svolto.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72 introdotto dall'art.1, comma 629 lett.b) della Legge 190/2014 (split payment) e modificato dal D.L.50/2017. Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il soggetto gestore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

I committenti procederanno al pagamento solo dopo aver verificato la regolarità contributiva ed assicurativa da parte del soggetto gestore, accertata tramite l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che attesta l'assolvimento da parte del medesimo degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Art. 28 del contratto originario viene così sostituito:

1. Il soggetto gestore si impegna a consentire il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del Dlgs. 30 giugno 2003 n.196, modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018 n.101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo e nell'ipotesi di proroga, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.

3. I committenti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, nel rispetto delle condizioni di liceità di cui agli artt. 6 e 9 del GDPR, delle disposizioni del D.Lgs. 101/2018 e di ogni altra disposizione prevista dalla normativa comunitaria, dalla legge e/o di regolamento.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla normativa sopra citata.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679.

6. In relazione all'esecuzione del presente contratto i soggetti committenti e il soggetto gestore sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, par. 1, n. 7 e dell'art.24 del GDPR.

7. Le nomine a responsabile esterno del trattamento dei dati ex art 28 del GDPR si intendono revocate ad ogni conseguente effetto all'atto della sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale.

ART. 6 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto di rinnovo, si rinvia alle disposizioni contenute nel contratto originario.

Allegato 4

RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTITO DA R.T.I. COSTITUITA TRA "FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. E CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."

In Riccione con la presente scrittura privata da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di legge, tra :

Il **Comune di Riccione**, Codice fiscale e Partita IVA 00324360403, con sede legale a Riccione, Viale Vittorio Emanuele II n. 2, che ai sensi della DGR 514/09 agisce nel presente contratto quale Soggetto committente e quale Soggetto istituzionale competente per l'ambito distrettuale al rilascio dell'accREDITamento definitivo, rappresentato dalla Dott.ssa Stefania Pierigè, domiciliata per la carica in Riccione presso la Residenza Municipale, nella sua veste e qualifica di Dirigente Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di quartiere , ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che sottoscrive il presente contratto in base al Provvedimento Sindacale n. 92 del 26/9/2017;

il **Comune di** _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, con sede legale a _____, che ai sensi della DGR 514/09 agisce nel presente contratto quale Comune ove ha sede il servizio e/o la struttura, rappresentato da _____ e domiciliato per la carica in _____ presso _____, Viale _____, nella sua veste e qualifica di _____, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 e sottoscrive il presente contratto in base al Provvedimento Sindacale n. ____ del _____;

e

l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Distretto di Riccione, Codice fiscale 02483810392 e Partita IVA 02483810392, con sede legale in Via De Gasperi, 8 - Ravenna, d'ora in poi denominata, per brevità, anche Azienda USL – quale Soggetto committente per la parte relativa alle prestazioni di ambito sanitario e quale Soggetto individuato in ambito distrettuale per l'attività amministrativa tecnico-contabile e gestionale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), per i servizi finanziati dal fondo medesimo - rappresentato dal Direttore del Distretto di Riccione _____, il quale agisce munito dei necessari poteri per dare esecuzione alla Deliberazione n. _____;

d'ora in poi denominati congiuntamente "soggetti committenti"

dall'altra

_____ - Codice fiscale e Partita IVA _____, con

sede legale _____, di seguito per brevità denominato anche
soggetto gestore, rappresentato da _____, in qualità di Legale rappresentante
del soggetto gestore;
(d'ora in poi denominato soggetto gestore)

Visti i seguenti atti:

- D.G.R. n. 1378/1999 “Direttiva per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari” come successivamente integrata e modificata;
- D.G.R. n. 564/2000 e s.m.i. “Direttiva Regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di Aids”;
- art. 38 L.R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” così come modificato dall’art. 39 L.R. n. 20/2005;
- art. 51 L.R. n. 27/2004, istitutivo del Fondo regionale per la non autosufficienza;
- D.G.R. n. 509/2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”;
- D.G.R. N. 772/2007 "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e succ.mod.”;
- Circolare Regionale n. 7 del 25 giugno 2007 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successiva nota prot. n. PG/2010/128866 del 12/05/2010 del Servizio Governo dell’Integrazione Socio Sanitaria e delle Politiche per la Non Autosufficienza della Regione Emilia-Romagna che aggiorna il costo orario per il personale infermieristico e riabilitativo;
- D.G.R. n. 1206/2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della DGR 509/2007”;
- D.G.R. n. 1230/2008 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza- programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità;”
- art. 23 L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari;
- D.G.R. n. 514/2009, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari” e successive modifiche e integrazioni;

- D.G.R. n. 2109/2009 e s.m.i., relativa alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP) per la verifica dei requisiti per l'accreditamento;
- D.G.R. n. 273/2016 "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente", come modificata con D.G.R. n. 1516/2018 e D.G.R. n. 1429/2019, fatte salve ulteriori modifiche e integrazioni;
- la convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U. D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni del Distretto di Riccione e l'Azienda USL della Romagna, avente ad oggetto "La gestione associata dell'integrazione sociosanitaria nel distretto di Riccione: triennio 2020-2022", che all'art. 3 comma 2 lett A) "Ufficio di Piano" e all'art 6 "Committenza pubblica dei servizi sociosanitari integrati", ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 (punto 3 dell'allegato 1), individua il Comune di Riccione quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento e attribuisce al Direttore dell'Ufficio di Piano la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia sociale e socio-sanitaria;

Premesso che

con determinazione n° _____ del _____/2014 del Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione è stato concesso a favore di _____, con sede in _____, Via _____ n.____, C.F./P.IVA _____ l'accreditamento definitivo per il Servizio _____, confermato con DD n. _____/2015;

Dato atto del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di Riccione, l'Azienda UsI della Romagna ed il soggetto gestore _____ per il Servizio _____ depositato agli atti del Comune di Riccione e trasmesso al gestore con nota prot. n. del _____;

Richiamata la determinazione dirigenziale n° ____ del _____/2019 del Comune di Riccione con la quale è stato rinnovato l'accreditamento definitivo ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 514/2009 s.m.i., a favore di _____ per il Servizio _____";

Atteso che nelle more del completamento dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., non risultano in capo al soggetto gestore del servizio cause idonee ad escludere la capacità di contrarre con la Pubblica

Amministrazione;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI RINNOVO

1. I soggetti committenti, come sopra rappresentati, concedono al soggetto gestore, che come sopra rappresentato accetta, il rinnovo con modifiche del contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio definitivamente accreditato ai sensi della D.G.R. n. 514/2009 e s.m.i. del Servizio denominato _____ con sede in _____ via _____, per il numero di posti indicato nell'allegato 1 al presente contratto.
2. Il rinnovo viene disposto agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatte salve le modifiche indicate nei successivi articoli del presente contratto di rinnovo e gli allegati tecnici allegati al presente contratto.
3. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto hanno ad ogni effetto valore di patto.
4. La mancata sottoscrizione degli allegati tecnici, in quanto parti integranti e sostanziali del contratto, determina l'invalidità del contratto nel suo complesso.
5. Non sono ammesse condizioni sospensive all'efficacia del contratto e/o dei suoi allegati.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO DI RINNOVO

1. Il presente rinnovo è stabilito dal _____ e fino al 31/12/2024.
2. Alla scadenza non è previsto ulteriore rinnovo, fatti salvi specifici provvedimenti in merito assunti dalla Regione Emilia Romagna.

ART. 4 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. L'Art. 18 del contratto originario viene così interamente sostituito:

I pagamenti dei corrispettivi dovuti dal Committente AUSL al soggetto gestore saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture mensili o equipollente documento fiscale (distinte per tipologia di servizio e prestazione resa) e debitamente documentate, anche mediante autocertificazioni.

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale (dal 01/01/2021) come rilevabile dall'ID PEPPOL);
- dettaglio fornitura/servizio prestato;
- codice CIG (quando applicabile);
- codice CUP (quando applicabile).

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il soggetto gestore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare:

Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547-352250).

In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line).
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, così come modificato dal Decreto MEF del 27 dicembre 2019, il quale prevede che per I servizi, a partire dall'1/01/2021, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai gestori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione a decorrere dal 1/01/2022 per I servizi, delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini /documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità

adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali **e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L.** prima del 01/01/2021

Si precisa che, qualora gli Operatori Economici non fossero in grado di aderire a breve a un Provider di servizi per la comunicazione diretta nella modalità PEPPOL, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) – è disponibile un'apposita funzionalità per ottenere un "identificativo PEPPOL". Tale identificativo consentirà, nell'immediato, di ricevere ordini in modalità elettronica dalle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.

Le modalità operative per ottenere l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale "Guida per la registrazione PEPPOL", disponibile al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide_operatori_economici.

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-general>. Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a: Support.Notier@Regione.Emilia-Romagna.it.

Si precisa, altresì, come previsto dal Decreto del MEF del 7 dicembre 2018 così come modificato dal Decreto MEF del 27 dicembre 2019, che dal 01/01/2021 le Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini prevedono che l'ordine ricevuto dopo tale data vada citato in fattura con apposite modalità e anche che da quella data, se la fattura viene emessa per uno dei casi che, in eccezione, non prevede l'invio preliminare al fornitore di un Ordine, vada indicato nell'apposito campo il valore #NO#.

(si veda http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/).

Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

2. Pagamenti

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la

consegna della merce o la prestazione del servizio. Se la fattura è carente della documentazione di rendicontazione prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali, verrà respinta o ne verrà bloccato in tutto o in parte il pagamento.

Tali documenti sono rappresentati, per i servizi, dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utili a dimostrare l'effettuazione del servizio svolto.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72 introdotto dall'art.1, comma 629 lett.b) della Legge 190/2014 (split payment) e modificato dal D.L.50/2017. Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il soggetto gestore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

I committenti procederanno al pagamento solo dopo aver verificato la regolarità contributiva ed assicurativa da parte del soggetto gestore, accertata tramite l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che attesta l'assolvimento da parte del medesimo degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Art. 24 del contratto originario viene così sostituito:

1. Il soggetto gestore si impegna a consentire il trattamento dei dati personali ai sensi e

per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del Dlgs. 30 giugno 2003 n.196, modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018 n.101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo e nell'ipotesi di proroga, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.

3. I committenti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, nel rispetto delle condizioni di liceità di cui agli artt. 6 e 9 del GDPR, delle disposizioni del D.Lgs. 101/2018 e di ogni altra disposizione prevista dalla normativa comunitaria, dalla legge e/o di regolamento.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla normativa sopra citata.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679.

6. In relazione all'esecuzione del presente contratto i soggetti committenti e il soggetto gestore sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, par. 1, n. 7 e dell'art.24 del GDPR.

7. Le nomine a responsabile esterno del trattamento dei dati ex art 28 del GDPR si intendono revocate ad ogni conseguente effetto all'atto della sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale.

ART. 6 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto di rinnovo, si rinvia alle disposizioni contenute nel contratto originario.